
N. verbale: 15

N. delibera: 73

dd. 5 settembre 2016

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 5 settembre 2016 alle ore 20.30 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	P	14) Paolo MASELLA	P
2) Giuliano ANTONACI	A	15) Loris Renato MOSETTI	A
3) Pietro COMMISSO	P	16) Giuseppe NICOLI	A
4) Andrea DAVANZO	P	17) Sergio PACOR	A
5) Ciro DEL PIZZO	A	18) Anna RASPAR	A
6) Elisa DI ILIO	P	19) Federico RAZZINI	A
7) Paolo Giuseppe FOGAR	P	20) Giuseppe SABATO	P
8) Paolo FRIENNA	P	21) Alessandro SAULLO	P
9) Marco GHINELLI	P	22) Lucia SCAFFIDI LALLARO	P
10) Lucia GIURISSA	P	23) Walter SEPUCA	A
11) Giovanni IACONO	P	24) Marina TURAZZA	P
12) Suzana KULIER	P	25) Francesco VOLANTE	P
13) Claudio MARTIN	P		

Totale presenti: 17

Totale assenti: 8

Presiede il Presidente Marco GHINELLI

Assiste il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI

Proponente

Area: SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Unità Operativa: Urbanistica e Sistema Informativo Territoriale

OGGETTO: Adozione di un PRPC di iniziativa pubblica denominato "Zona L2a – Bacino di Panzano Nord" in variante n. 54 al PRGC.

RELAZIONE

Il primo piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Zona L2a - Bacino di Panzano Nord” quale strumento obbligatorio previsto dallo strumento urbanistico generale comunale PRGC, è stato voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale per dare risposta concreta ad uno sviluppo di tipo nautico-sportivo-ricreativo senza fini di lucro (come da obiettivi e strategie del medesimo strumento urbanistico generale comunale) e riguardava la sistemazione delle aree in concessione demaniale alle società nautiche Società Vela Oscar Cosulich (SVOC), Società Canottieri Timavo e Lega Navale Italiana.

Il PRPC è stato adottato con deliberazione consiliare n. 7/34 del 17-03-2005 (in variante n. 19 al PRGC per quanto riguardava la normativa e graficamente la suddivisione dell’area in due ambiti L2), è stato approvato con deliberazione consiliare n. 20/110 del 27-09-2005 ed è rimasto in vigore dal 16-11-2005 sino al 14-11-2015.

L’ambito comprendente le tre società è stato denominato “L2a”; l’altra parte, denominata L2e, restava esclusa dalla perimetrazione del piano attuativo perché una parte di essa (zona dei Pescatori dilettanti) era ancora compresa all’interno del perimetro del verde urbano facente parte integrante dei “Contratti di Quartiere” per Panzano (finanziamento statale ottenuto dal Comune di Monfalcone per il recupero del Quartiere e per la realizzazione del verde), all’epoca ancora in corso di realizzazione.

Non tutto quello che è stato previsto è stato realizzato. Nei dieci anni di vigenza le opere più significative e realizzate completamente sono state gli escavi delle darsene relative alla Società canottieri Timavo (SCT) e quella di minore dimensione della Lega navale (LNI), oltre alla realizzazione ex novo di una parte degli edifici di servizio della LNI e parte degli ampliamenti previsti nella Società vela Oscar Cosulich (SVOC). Gli escavi in mare hanno consentito alle due Società LNI e SCT di ampliare l’offerta di posti barca visto che l’aumento di posti barca è stato ed è tuttora uno degli obiettivi del Piano Regolatore Generale, ma hanno modificato la fisionomia della linea di costa, tant’è che le previsioni di un nuovo PRPC non risultano coerenti con la cartografia del PRGC vigente riferito ad una carta tecnica regionale risalente al 2008 e quindi antecedente all’esecuzione degli interventi predetti.

Nel contempo, anche le aree contermini alla zona (zone industriali di interesse regionale D1) stanno via via assumendo un nuovo assetto, stante la imminente costruzione della bretella stradale di collegamento tra l’Autostrada A4 e le zone industriali “storiche” di Monfalcone della Fincantieri e della Nidec Asi (ex Ansaldo) che passerà a ridosso del confine della zona nautica L2a.

Nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha approvato una variante allo strumento urbanistico generale comunale denominata n. 47 “*Riorganizzazione dell’area S-E di Monfalcone, Zona Schiavetti Brancolo*” (adottata con DC 24/76 del 19-11-2014, approvata con DPRReg. 029/Pres del 09-02-2015 e vigente dal 18-02-2015) che riguardava le aree contermini alla zona L2a modificando parte della zona L2 (quella che nel piano particolareggiato originario era collocata a Nord del recinto della SVOC - ex zona L2e) in “zona per la viabilità” per lasciare ampio margine ai progetti di nuovi assetti viabilistici in programma. L’altra parte della zona L2e (Pescatori Dilettanti) è stata inglobata nella zona L2a perimetrata e oggetto di piano attuativo.

Il nuovo piano particolareggiato ha lo scopo di consentire alle Società presenti di poter portare a termine i lavori in corso di realizzazione e di realizzare quanto già previsto con il precedente piano che per motivi di carattere economico non è stato portato a compimento, oltre a realizzare ex novo alcuni interventi non previsti nel 2005.

Gli interventi più significativi del nuovo piano, sono l’ampliamento dei pontili che consentirà di aumentare l’offerta di circa 152 posti barca in più dei 750 esistenti (n. 902 in totale) e le volumetrie previste che saranno necessarie a coprire i bisogni delle Società in termini di strutture per le attività nautiche e sportive.

Contestualmente, per i motivi innanzi descritti, viene modificato il perimetro della zona L2a di PRGC per adattarlo “lato mare” all’attualità (modifica della linea di costa con le due darsene già operative e visibili da qualsiasi foto aerea, sostituendo la base cartografica dello strumento urbanistico vigente con quella fornita

dalla Regione nel 2015) e per riconfigurare sul “lato terra” il perimetro in aderenza all’assetto proprietario, ovvero in aderenza alle concessioni demaniali marittime rilasciate. Questa operazione diminuisce di circa mq. 3.970 l’ambito previsto dal vigente PRGC.

Nel contempo il piano attuativo si configura in 6 lotti attuativi o ambiti unitari di intervento urbanisticamente sostenibili (art. 7 LR 21/2015), senza l’incremento degli indici di edificabilità e senza l’incremento del rapporto massimo di copertura previsti dal PRGC vigente. Le NTA vengono modificate nel rispetto degli obiettivi e delle strategie del medesimo strumento urbanistico generale comunale.

Ai sensi della LR 21/2015 è stato verificato che il PRPC che costituisce variante allo strumento urbanistico generale rispetta i contenuti degli articoli 3 e 7, rispetta i limiti di soglia di cui all’art. 4 e le modalità operative di cui all’art. 5 per i seguenti motivi:

- in base all’art. 3 - 1 comma lettere a) e d), la zona omogenea L2a già prevista nel PRGC “ *viene modificata attraverso l’adattamento, l’ampliamento o la riduzione del perimetro della stessa per adattamento e riconfigurazione del perimetro in aderenza all’assetto proprietario; non è in conflitto con gli obiettivi e le strategie del piano e degli impianti strutturali*”; *modifica l’impianto normativo che sostiene la zona nei limiti dell’art. 7 1 comma lettera f)* ovvero la variante rispetta i carichi insediativi – *che non vengono modificati, gli indici di edificabilità ed i rapporti massimi di copertura nonché i criteri tipologico- insediativi*”.
- in base all’art. 4 (limiti di soglia) la variante prevede una riduzione della superficie territoriale solo per l’adattamento e la riconfigurazione del perimetro in aderenza all’assetto proprietario (concessioni demaniali), nonché a seguito di nuove e peculiari soluzioni progettuali della zona omogenea (modifica linea di costa);
- in base all’art. 5 (modalità operative) si attesta che sin dalla data dell’adozione del PRGC la zona L2 è stata lì localizzata per la ovvia presenza da più di 70 anni delle Società Sportive “storiche” di Monfalcone;
- in base all’art. 7, viene sostituita la cartografia di base perché l’assetto del territorio è stato modificato.

Come detto l’area oggetto di PRPC di iniziativa pubblica è stata suddivisa in 6 lotti attuativi o ambiti unitari d’intervento. Uno di questi lotti d’intervento appartiene ad una proprietà privata (NIDEC – Asi) per la quale non si è ritenuto di procedere all’esproprio, individuando un comprensorio la cui attuazione è demandata alla medesima proprietà privata, con la quale il Comune ha peraltro sottoscritto apposito “*protocollo d’intesa*” il 22-12-2014 Reg. atti n. 162/2014 che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di detta area mediante un’operazione di permuta immobiliare.

Il progetto di PRPC e relativa variante è stato redatto dal Dirigente dell’Area 3[^] - Servizi al Territorio che ne è anche il Responsabile del Procedimento ing. Licinio Gardin e da parte dei funzionari e tecnici dell’Unità Operativa Urbanistica e SIT.

Il progetto altresì ricalca il piano precedente decaduto per decorrenza dei termini decennali alla fine del 2015. Per il Piano originario era stata redatta la relazione geologica a firma del dott. Fulvio Iadarola che prendeva in considerazione l’aumento dell’indice territoriale previsto (dai 0,3 mc/mq del PRGC originario del 2000 ai 0,45 mc/mq del PRPC del 2005 e che non variano con questo nuovo strumento attuativo).

Il parere geologico preventivo era stato richiesto ed ottenuto dalla Regione Autonoma FVG - Direzione Regionale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici – servizio geologico - Prot. ALP.6 5333 – GO/PG/V del 04-02-2005 che aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico attuativo e le condizioni geologiche del territorio con alcune prescrizioni che sono state inserite, come richiesto, nella normativa di piano attuativo.

Con il presente piano attuativo in variante al PRGC, non viene modificato l’indice territoriale. A seguito di richiesta fatta al dott. geologo F. Iadarola, progettista anche della relazione geologica del nuovo Piano regolatore Comunale attualmente in corso di redazione, sono state integrate le NTA del PRGC ed in particolare inserendo delle specifiche riguardanti il recente Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAIR) riguardo le aree di non pericolosità idraulica come quelle del piano in oggetto. In particolare restano obbligatorie tutte le prescrizioni per gli edifici date dalla relazione geologica del PRGC. Viene però specificato che per gli edifici che sono definiti magazzini o depositi di barche, di canoe e altro materiale

nautico come risulta anche dall'asseverazione geologica a firma del Dirigente ing. Licinio Gardin non vi è l'obbligo di impostare la quota del piano di calpestio a + 2,20 s.l.m.m.

Ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., con deliberazione giuntale n. 213 del 24-08-2016 l'Autorità Competente in materia Ambientale ha stabilito che il progetto di PRPC debba essere sottoposto al parere degli Enti competenti in materia ambientale individuando: l'Azienda sanitaria, l'ARPA e la Regione – Direzione Ambiente ed Energia, al fine della verifica di assoggettabilità a VAS del piano.

I pareri pervenuti sono i seguenti:

- 1) prot. 40092 del 29-08-2016 da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni ambientali)
- 2) prot. 39796 del 26-08-2016 da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
- 3) prot. 40463 del 31-08-2016 da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)

Gli Enti competenti, esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, hanno ritenuto che il piano non richieda l'assoggettamento a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura, non mancando però di suggerire o raccomandare alcuni aspetti ambientali che sono stati accolti ed inseriti nella normativa di PRPC al fine di migliorarne l'aspetto ambientale al momento della realizzazione degli interventi.

A seguito di ciò, l'Autorità Competente con proprio atto giuntale n.....del 02-09-2016, ha concluso il procedimento di verifica ed ha stabilito che il PRPC di iniziativa pubblica denominato "*Zona L2a Bacino di Panzano Nord*" in variante n. 54 al PRGC NON sia assoggettabile a procedura di VAS.

Tale atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Monfalcone come previsto per legge.

Il PRPC in oggetto essendo previsto in aree di proprietà demaniale marittima, è stato sottoposto all'esame preventivo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Monfalcone ai sensi del Codice della Navigazione. Detto Ministero con nota prot. 40601 del 01/09/2016 del SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO/ATTIVITÀ MARITTIME E CONTENZIOSO - Sezione *demanio/ambiente e contenzioso*, ha ritenuto di esprimere sul PRPC il proprio Nulla Osta alla proposta di modifica del limite di manovra delle attività portuali nel bacino di Panzano da inserire nel PRPC in oggetto, fatta salva la necessità che per ciascuna istanza di infrastrutturazione ed uso degli specchi acquei da parte dei frontisti sodalizi nautici, dovrà essere richiesto obbligatoriamente il parere della Capitaneria nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio dei titoli concessori, che sarà vincolante.

Il PRPC costituente variante al PRGC interessa beni immobili di cui alla parte II del con DLgs 42/04 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), e interessa beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. Prima dell'approvazione verranno raggiunte con le Amministrazioni competenti le Intese necessarie come prevede l'art. 8 comma 3 della LR 21/2015;

Il PRPC ricade totalmente in ambito paesaggistico e in proposito, come prevede l'art. 8 comma 7 della LR 21/2015 è stata relata una valutazione degli aspetti paesaggistici tenuto conto dei criteri generali previsti dal DPCM 12-12-2005, con la quale, considerando la limitata entità della proposta di piano, che sostanzialmente sviluppa una precedente pianificazione senza modifiche all'attuale utilizzo dell'area interessata, afferma che lo sviluppo del territorio previsto risulti coerente o comunque non in contrasto con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista paesaggistico.

Il PRPC infine non contrasta con le Direttive e non contrasta con gli obiettivi e le strategie del PRGC e non modifica il Piano Struttura e segue le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione ai sensi dell'art. 8 della LR 21/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in ordine alla presente deliberazione sono stati richiesti e favorevolmente espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DPGR 052/Pres del 1° marzo 2000, in vigore dal 23 marzo 2000;

Vista la Legge Regionale n. 5/2007 e s.m.i., il DPreg. 086/2008, e successive modificazioni ed integrazioni e la recente LR 21/2015;

Atteso che il presente PRPC che costituisce variante allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi della LR 21/2015 rispetta i contenuti degli articoli 3 e 7, rispetta i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5 per i motivi citati in premessa;

Visto il progetto di PRPC e relativa variante urbanistica, redatto dal Dirigente dell'Area 3[^] - Servizi al Territorio che ne è anche il Responsabile del Procedimento ing. Licinio Gardin e da parte dei funzionari e tecnici dell'Unità Operativa Urbanistica e SIT, costituito dai seguenti elaborati che fanno parte integrante del presente atto:

- ALL. 1 - RELAZIONE VARIANTE URBANISTICA
- ALL.2 - NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE URBANISTICA
- ALL. 3 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA PRPC
- ALL. 4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRPC
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (DPCM 12/12/2005)
- Tav. 00 VARIANTE URBANISTICA N. 54
- Tav. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONCESSIONI DEMANIALI
- Tav. 02 INDIVIDUAZIONE LOTTI EDIFICABILI
- Tav. 03 VINCOLI
- Tav. 04 USO DEL SUOLO E SEZIONI
- Tav. 05 RILIEVO DELLA VEGETAZIONE
- Tav. 06 EDIFICATO ESISTENTE
- Tav. 07 EDIFICATO STORICO
- Tav. 08 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI
- Tav. 10 PLANIVOLUMETRICO INDICATIVO
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione di non incidenza;
- Parere della Capitaneria di Porto prot. 40601 del 01/09/2016;
- Relazione sottoscritta e asseverata dal progettista incaricato, ovvero dal responsabile del procedimento dimostrante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della LR 21/2015;

Atteso che il presente piano in variante non sostanziale al PRGC segue le procedure di adozione ed approvazione di cui all'art. 8 della LR 21/2015;

Verificato che nonostante il piano particolareggiato di iniziativa pubblica comprenda aree di proprietà privata, non si è ritenuto di procedere all'esproprio di dette aree private, sulle quali si è ritenuto di individuare un comprensorio la cui attuazione è demandata alla medesima proprietà privata, con la quale il Comune ha peraltro sottoscritto apposito "*protocollo d'intesa*" il 22-12-2014 Reg. atti n. 162/2014 che prevede l'acquisizione al patrimonio comunale di detta area mediante un'operazione di permuta immobiliare in corso di definizione.

Atteso che nelle more dell'attuazione del citato protocollo d'intesa, per l'area di proprietà privata il presente PRPC non prevede alcuna opera indispensabile al piano se non quello di confermare la destinazione d'uso attuale di viabilità ad uso pubblico (via dell'Agraria) e area incolta mantenendo altresì intatti i diritti edificatori di piano;

Visto il parere favorevole della Capitaneria di Porto per il Codice della Navigazione Prot. 40601 del 01/09/2016;

Atteso che il presente PRPC costituente variante al PRGC interessa beni immobili di cui alla parte II del DLgs 42/04 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), e interessa beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, tanto che prima dell'approvazione verranno raggiunte con le Amministrazioni competenti le Intese necessarie come prevede l'art. 8 comma 3 della LR 21/2015;

Atteso che il PRPC ricade totalmente in ambito paesaggistico e ai sensi dell'art. 8 comma 7 della LR 21/2015 è stata relatta una valutazione degli aspetti paesaggistici tenuto conto dei criteri generali previsti dal DPCM 12-12-2005, allegata quale parte integrante al presente atto, con la quale, si afferma che lo sviluppo del territorio previsto risulti coerente o comunque non in contrasto con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista paesaggistico;

Vista l'asseverazione geologica che si allega al presente atto, sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto relative ai contenuti del progetto e della contestuale variante e le condizioni geologiche del territorio, ai sensi dell'art. 10 comma 4° ter della LR 27/88 come introdotto dall'art. 4 della LR 15/92 e del Piano di Assetto Idrogeologico Regionale;

Vista l'asseverazione di non incidenza del PRPC come stabilito anche dal parere della regione FVG in merito alla procedura di assoggettabilità a VAS prendendo atto che le previsioni di piano sia per la distanza, sia per la tipologia delle modifiche introdotte dal piano, non possano comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative su habitat e specie tutelati dei Siti Natura 2000 tanto da non risultare necessaria la verifica di significatività o la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014.

Vista la deliberazione n.213 del 24-08-2016 con la quale l'Autorità competente in materia ambientale ha stabilito, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006 la non assoggettabilità del PRPC alla procedura di VAS e la successiva deliberazione n. 61/226 del 02-09-2016 con la quale, visti i pareri pervenuti da parte degli Enti competenti in materia ambientale è stato concluso il procedimento con la non assoggettabilità a VAS del PRPC in oggetto;

Vista la relazione sottoscritta e asseverata dal progettista incaricato, ovvero dal responsabile del procedimento dimostrante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della LR 21/2015,

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR 21/2015 un PRPC di iniziativa pubblica denominato "Zona L2a – Bacino di Panzano Nord" in variante n. 54 al PRGC, costituito dai seguenti elaborati redatti dal Dirigente dell'Area 3[^] - Servizi al Territorio che ne è anche il Responsabile del Procedimento ing. Licio Gardin che fanno parte integrante del presente atto:

- ALL. 1 – RELAZIONE VARIANTE URBANISTICA
- ALL.2 – NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE URBANISTICA
- ALL. 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA PRPC
- ALL. 4 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRPC
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (DPCM 12/12/2005)
- Tav. 00 VARIANTE URBANISTICA N. 54
- Tav. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONCESSIONI DEMANIALI
- Tav. 02 INDIVIDUAZIONE LOTTI EDIFICABILI
- Tav. 03 VINCOLI
- Tav. 04 USO DEL SUOLO E SEZIONI

- Tav. 05 RILIEVO DELLA VEGETAZIONE
- Tav. 06 EDIFICATO ESISTENTE
- Tav. 07 EDIFICATO STORICO
- Tav. 08 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI
- Tav. 10 PLANIVOLUMETRICO INDICATIVO
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione di non incidenza;
- Parere della Capitaneria di Porto prot. 40601 del 01/09/2016;
- Relazione sottoscritta e asseverata dal progettista incaricato, ovvero dal responsabile del procedimento dimostrante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della LR 21/2015;

2) di fare proprie la deliberazione n. 213 del 24-08-2016 con la quale l'Autorità competente in materia ambientale ha stabilito di acquisire i pareri di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006 e la successiva deliberazione n. 61/226 del 02-09-2016 con la quale, visti i pareri pervenuti da parte degli Enti competenti in materia ambientale è stato concluso il procedimento con la non assoggettabilità a VAS del PRPC in oggetto, che non vengono allegati al presente atto;

3) di provvedere successivamente all'adozione al raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti come previsto dall'art. 8 comma 3 della LR 21/2015 in quanto il presente PRPC in variante al PRGC interessa beni immobili di cui alla parte II del con DLgs 42/04 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), e interessa beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;

4) di dichiarare che in base alla valutazione degli aspetti paesaggistici, redatta secondo i criteri generali previsti dal DPCM 12-12-2005, lo sviluppo del territorio previsto dal PRPC risulta coerente o comunque non in contrasto con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista paesaggistico.

5) di incaricare il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di sovrintendere a tutti gli adempimenti successivi all'adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area 3 "Servizi al Territorio", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da nota del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e di Supporto, allegata al presente atto.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II^a Commissione Consiliare, nella seduta tenutasi il giorno 30 agosto 2016.

Visto che la proposta deliberativa del presente atto, con i relativi allegati, è stata pubblicata nel sito web del Comune di Monfalcone, alla voce "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, in data 05.09.2016

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore all'Urbanistica **Massimo Schiavo**;*

*Dato atto che non ci sono interventi ne dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio **Marco Ghinelli** pone in votazione il provvedimento così come depositato:*

*Con **16 voti favorevoli e 1 voto di astensione (Volante del g.c. Cambiamo Monfalcone – Città Comune)**, palesemente espressi da 17 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente**
Marco GHINELLI*

***Il Vice Segretario Generale**
Walter MILOCCHI*